

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale – Componente imposta municipale propria (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamato l'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola;

Visto l'art. 1, comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Preso atto che per quanto concerne l'imposta municipale propria le norme regolamentari attualmente in vigore, approvate con delibera consiliare n. 3 di data 30.03.2012, non risultano corrette rispetto alle modifiche intervenute nel frattempo al quadro normativo per cui vengono riviste in ambito I.U.C.;

Preso altresì atto per quanto riguarda la tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, che la disciplina regolamentare attualmente in vigore approvata con delibera consiliare n. 32 di data 27.12.2012 è allineata con le modifiche normative nel frattempo intervenute e non necessita pertanto di aggiornamenti;

Rilevata quindi l'opportunità di adottare, in questa fase di incertezza normativa per quanto concerne la disciplina fiscale dei tributi locali, un regolamento con il quale disciplinare la componente IMU sulla base delle novità intervenute nonché la nuova componente TASI negli aspetti essenziali ed obbligatori, rinviando ad un quadro giuridico definito e stabile la regolamentazione di altri aspetti facoltativi del tributo;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati, fissato inizialmente al 31 marzo 2014, è stato prorogato al 31 maggio 2014 in sede di Protocollo di finanza locale 2014 sottoscritto in data 7 marzo 2014.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera i), del testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 199, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9 bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

Acquisiti i preventivi pareri espressi favorevolmente ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. 01.02.2005 n. 3/L e precisamente:

- regolarità amministrativa da parte del segretario comunale;
- regolarità tecnica da parte del funzionario responsabile I.MU.P.;

Considerato di prescindere dall'acquisire la regolarità contabile da parte del funzionario contabile in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a bilancio;

Con voti favorevoli 14, contrari 0, astenuti 0, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che in base a quanto disposto dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è istituita nel Comune di Terzolas a far data dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
2. di avvalersi, per quanto concerne la TARI, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI;
3. di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle componenti IMU e TASI atto a sostituire integralmente il previgente Regolamento IMU richiamato in premessa e disciplinare il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni rinviando, per quanto riguarda la TARI, alla disciplina regolamentare precedentemente approvata con deliberazione consiliare n. 32 del 27.12.2012;
4. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, l'allegato "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC", costituito da n. 38 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
5. di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2014;
6. di trasmettere telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente deliberazione e la copia del regolamento iuc approvato, mediante l'inserimento degli stessi provvedimenti nel Portale del Federalismo Fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it), ai sensi della L. 147/2013 art. 1 c. 688 così come modificato dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 la quale ha convertito con variazioni il D.L. 16/2014;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 - 4° comma del T.U.LL.RR.O.C. 01.02.2005 n. 3/L con separata votazione con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n.14,astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54 - comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
 - b. ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - c. ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.